DELIBERA N. 13/12/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TV LIBERA SPA (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TVL) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 44/10

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali* relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione* delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con atto Cont/20/2011 datato 19 settembre 2011 e notificato il 20 settembre 2011, ha contestato alla società TV LIBERA SPA, con sede legale a Pistoia, via Monteleonese n. 95/21, esercente l'emittente televisiva locale TVL, la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario il giorno 2 ottobre 2011 nella fascia oraria 21-22, pari al 27,4%, ed il giorno 3 ottobre 2010 nella fascia oraria 20-21 pari al 34,0 %, avendo applicato, nel calcolo di tali affollamenti, il criterio adottato dall'Autorità, nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell'ora, per tener conto dell'interposizione dei *frames neri* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot;

RILEVATO che la società, con nota assunta al protocollo del Corecom Toscana con prot n. 17610/1.11.18.7 del 25 ottobre 2011, ha presentato le memorie giustificative nelle quali dichiara che i superamenti dell'affollamento orario, nelle due fasce orarie del 2 e 3 ottobre 2011, sono stati calcolati conteggiando in entrambi, oltre agli spot, anche le telepromozioni, contrassegnate con la scritta *messaggio promozionale*. L'emittente, nonostante fosse a conoscenza del documento emanato e diffuso dall'Autorità nel luglio 2010, denominato "Vademecum per le emittenti televisive locali", recante gli aggiornamenti apportati dal decreto legislativo n. 44/10, non ha potuto dare immediata attuazione alle nuove disposizioni sui limiti di affollamento orario in quanto aveva contratti per la trasmissione di pubblicità già in essere a cui ha potuto inserire modifiche;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria nota datata 26 ottobre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale TV LIBERA SPA, con sede legale a Pistoia, via Monteleonese n. 95/21, esercente l'emittente televisiva locale TVL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: < La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva> e che l'affollamento accertato non è soggetto a compensazione nelle fasce orarie adiacenti in quanto eccedente il margine del 2% previsto dalla norma;

RILEVATO che dalla documentazione versata in atti si riscontra il superamento dei limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, il giorno 2 ottobre 2011, nella fascia oraria 21-22, ed il giorno 3 ottobre 2010 nella fascia oraria 20-21, con conseguente violazione di quanto stabilito dall'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana:

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00, (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari al minimo edittale, moltiplicata per i due episodi rilevati, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del

limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TV LIBERA SPA, in quanto esercente l'emittente televisiva locale TVL, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00, (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari al minimo edittale, moltiplicata per i due episodi rilevati, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'articolo 38, comma 9, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TV LIBERA SPA, con sede legale a Pistoia, via Monteleonese n. 95/21, esercente l'emittente televisiva locale TVL di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) per i due episodi di violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13 /12/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 13/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola